REGOLAMENTO (CEE) N. 771/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1975

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 3197/73 che stabiliscono le modalità d'applicazione relative alla messa in aggiudicazione del prelievo all'esportazione rispettivamente nel settore dei cereali e nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 (2),

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75 (6), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75 (8), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (9), ha abrogato i regolamenti relativi alle modalità d'applicazione concernenti i prelievi all'esportazione applicabili nel settore dei cereali e il settore del riso senza riprendere talune disposizioni specifiche relative ai prelievi all'esportazione determinati nell'ambito d'una aggiudicazione ; che è necessario riprendere il contenuto di dette disposizioni specifiche nei regolamenti (CEE) n. 3130/73 della Commissione del 16 novembre 1973 (10) e (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973 (11), che stabiliscono le modalità d'applicazione concernenti la messa in aggiudicazione del prelievo all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 8 bis qui di seguito è inserito nei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 3197/73 :

« *Articolo 8 bis*

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili alle esportazioni effettuate nell'ambito d'una aggiudicazione del prelievo all'esportazione per talune destinazioni. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.
(5) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.
(6) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.
(7) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.
(8) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.
(9) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.
(10) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.
(11) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.